

Proposta di

**Parere sullo schema di Decreto legislativo recante recepimento della Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

La Commissione

osservato che nei Centri di identificazione ed espulsione sono trattenuti stranieri alloggiati, alcuni dei quali sono anche sottoposti a procedimento penale o imputati ovvero trattenuti in esecuzione di provvedimenti di espulsione disposti dall'autorità giudiziaria penale a titolo misura di sicurezza, di misura sostitutiva della pena detentiva o pecuniaria,

ritenuto che perciò le garanzie di cui al novellato art. 143 c.p.p. devono essere espressamente garantite anche a costoro fino al momento in cui viene data materiale esecuzione all'allontanamento dal territorio nazionale, pena la vanificazione della direttiva e del suo effetto utile nei confronti dei trattenuti nei C.I.E.;

osservato che nella modifica dell'art. 143 del cpp, al comma 2 occorre aggiungere anche la traduzione del verbale di elezione di domicilio (art. 161 c.p.p.), spesso anticipato rispetto all'informazione di garanzia, perché l'elezione di domicilio comporta che, se l'indagato non comunica variazioni, tutte le notifiche gli verranno fatte ivi, e in sua assenza al difensore, sicché spesso il procedimento prosegue senza che l'indagato ne abbia effettiva conoscenza e senza che il difensore d'ufficio riesca a rintracciarlo, se irregolare sul territorio italiano;

ritenuto che perciò sia importante prevedere che l'indagato quando elegge un domicilio comprenda bene le conseguenze dell'atto, trattandosi di un presupposto per l'esercizio del diritto di difesa;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*Con le seguenti condizioni:*

1) Nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286, recante testo unico delle leggi sull'immigrazione, sia inserita l'espressa previsione che è assicurata agli stranieri che siano trattenuti in centri di identificazione od espulsione, i quali siano anche indagati, imputati o sottoposti ad espulsione disposta dall'autorità giudiziaria penale, la libertà di colloquio con il difensore che deve essere assistito gratuitamente dall'interprete nominato dal giudice ai sensi dell'art. 143 c.p.p. prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una istanza o una memoria nel corso del procedimento penale;

2) Nel comma 2 del nuovo articolo 143 del codice di procedura penale, come modificato dallo schema di decreto legislativo, tra gli atti da tradurre obbligatoriamente sia aggiunto il verbale di elezione di domicilio previsto dall'art. 161 del codice di procedura penale.